

ACCORDO DI RISERVATEZZA E NON DIVULGAZIONE

Il presente Accordo di Riservatezza e Non Divulgazione (l'“**Accordo**”) è concluso in data odierna tra:

[Nome della Prima Parte], con sede legale in [Indirizzo della Prima Parte], P.IVA [Numero di Partita IVA], in persona del suo legale rappresentante, di seguito denominata la “**Parte Fornitrice**”; e **[Nome della Seconda Parte]**, con sede legale in [Indirizzo della Seconda Parte], P.IVA [Numero di Partita IVA], in persona del suo legale rappresentante, di seguito denominata la “**Parte Ricevente**”.

Articolo 5 - Riservatezza e Non Divulgazione

5.1. Definizione. Ai fini del presente Accordo, per “**Informazioni Riservate**” si intendono tutti i dati, le informazioni, i documenti, i progetti, i processi, i segreti industriali, le strategie di business, i report finanziari, e qualsiasi altro materiale, tecnico o commerciale, fornito dalla Parte Fornitrice alla Parte Ricevente, in qualsiasi forma (scritta, orale, elettronica o visuale), e che sia esplicitamente contrassegnato come “confidenziale” o che, per sua natura, debba essere considerato tale.

5.2. Obblighi di Riservatezza. La Parte Ricevente si impegna a mantenere strettamente confidenziali le Informazioni Riservate e a non divulgarle, direttamente o indirettamente, a terzi, né a utilizzarle per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Accordo. La Parte Ricevente si impegna ad adottare tutte le precauzioni ragionevoli per prevenire la divulgazione non autorizzata.

5.3. Esclusioni. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente Articolo 5 non si applicano alle informazioni che la Parte Ricevente possa dimostrare: (a) fossero di sua conoscenza o in suo possesso prima di riceverle dalla Parte Fornitrice; (b) fossero o diventassero di pubblico dominio senza violazione del presente Accordo; (c) fossero state ottenute da terzi in modo lecito e senza alcun obbligo di riservatezza; (d) fossero state sviluppate in modo indipendente dalla Parte Ricevente senza l'utilizzo delle Informazioni Riservate.

5.4. Durata. Gli obblighi di cui al presente Articolo 5 resteranno in vigore per un periodo di cinque (5) anni dalla data di cessazione del rapporto tra le parti, a meno che le Informazioni Riservate non siano già diventate di pubblico dominio per una delle ragioni di cui al precedente punto 5.3.

5.5. Violazione. La Parte Ricevente è responsabile per qualsiasi violazione degli obblighi di riservatezza commessa dai propri dipendenti, collaboratori o subappaltatori a cui le Informazioni Riservate siano state divulgate. In caso di violazione, la Parte inadempiente sarà tenuta a risarcire i danni subiti dalla Parte Fornitrice.

